



Capitolato Speciale di Appalto

Comune di

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

Committente

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MARE ADRIATICO CENTRALE



Oggetto

Spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del Tronto finalizzato al ripristino della navigabilità

(come definito dall'art.2, comma 1, lettera f) del DM 173/2016)

Dati di progetto

Tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per eseguire operazioni di

spostamento di sedimenti in ambito portuale

CSA _____ Scala _____

Cod. 89-05-19

Data 02-07-2019

Il progettista



PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1: NATURA ED OGGETTO DEI LAVORI

ART. 1- NATURA ED OGGETTO DEI LAVORI

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire i lavori di ***Spostamento in ambito portuale dei sedimenti del porto di San Benedetto del Tronto finalizzato al ripristino della navigabilità***, della superficie di circa 14.000 mq, sino alla quota di -4,00 metri sul livello medio del mare.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - AMMONTARE DEI LAVORI

Il presente appalto è dato nella forma a corpo.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro € 69.715,72 (diconsisessantannovemilasettecentoquindici/72) I.V.A. non imponibile (art. 9 – 1° comma, D.P.R. n. 633/1972 e ss. mm. ii.) come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel riepilogo di seguito riportato:

€ 69.715,72 (diconsisessantannovemilasettecentoquindici/72) per lavori a corpo comprensivi di € 1.394,31 (diconsimilatrecentonovantaquattro/31) per costi della sicurezza a corpo per l'attuazione delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori non soggetti a ribasso.

Per quanto sopra, l'importo posto a base di gara (al netto dei costi della sicurezza) risulta essere pari ad € 68.321,41 (diconsisessantottomilatrecentoventuno/41).

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: € 17.276,78 (diconsidiciassettemiladuecentosettantasei/78).

Nei prezzi stabiliti per la realizzazione delle opere di cui sopra si deve intendere compensato all'appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente realizzate e funzionanti e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente capitolato speciale e nel progetto esecutivo. In conseguenza, i prezzi stabiliti per ogni singola lavorazione non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erranee fatte dall'appaltatore nella determinazione dell'offerta presentata in sede di gara d'appalto.

Dato atto che l'importo dell'appalto è previsto a corpo, il prezzo complessivo resta fisso ed invariabile, restando a totale responsabilità dell'appaltatore la verifica in sede di offerta, anche mediante preliminari sopralluoghi nei luoghi dei lavori, delle effettive quantità di prestazioni da realizzare, a prescindere da quanto desumibile dagli elaborati progettuali, che si intendono pertanto finalizzati unicamente alla semplice previsione di spesa per la stazione appaltante.

Gli oneri speciali relativi alle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori sopra indicati non saranno assoggettati al ribasso d'asta ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii..

ART. 3 - DESCRIZIONE TECNICA DELLE OPERE

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE NELLA FORMA A CORPO

Le opere a corpo consistono nelle seguenti lavorazioni:

- Spostamento in ambito portuale, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 173 del 15 luglio 2016, in corrispondenza dell'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto, di un canale per una lunghezza di m 200,00 ed

una larghezza di m 70,00, finalizzato al raggiungimento ed alla regolarizzazione del fondale marino sino alla profondità di -4,00 metri sul l.m.m, il tutto secondo le prescrizioni contenute nel presente documento, negli elaborati progettuali e le indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. L'escavo dovrà avvenire con i mezzi, le attrezzature e la strumentazione di cui agli specifici articoli del presente Capitolato Speciale di Appalto. Le scarpate di raccordo con il fondale esistente dovranno essere realizzate esternamente all'area suddetta, così come indicato nella planimetria e nelle sezioni di progetto.

L'intervento nasce dalla necessità di dare una tempestiva risposta ai problemi di sicurezza per la pubblica incolumità, di salvaguardia della vita in mare e di rischio ambientale – come conseguenza di eventuali potenziali incidenti che potrebbero incorrere – segnalate più volte dalla Capitaneria del porto di San Benedetto del Tronto e dagli operatori locali della flotta pescherecci, che ravvisano grosse difficoltà di manovra in ingresso/uscita dal porto a fronte di un consistente insabbiamento dell'imboccatura portuale.

ART. 4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere di spostamento in ambito portuale risultano dagli elaborati grafici e dal computo metrico estimativo, nonché dalle relazioni, facenti parte del progetto esecutivo.

ART. 5 - CATEGORIA DELL'APPALTO, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI E CATEGORIE OMOGENEE

Le opere di che trattasi sono riconducibili all'unica categoria OG7 "Opere marittime e lavori di dragaggio" classifica I, così come definita dall'allegato A al D.P.R. 207/2010.

L'Impresa partecipante alla gara potrà avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell'opera nei limiti e nei termini consentiti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nella misura massima di legge del 40%.

Categoria unica	Importo €
OG7 (opere marittime e lavori di dragaggio)	69.715,72

I gruppi di lavorazione omogenee, a corpo, sono meglio evidenziati nella tabella che segue:

N.	categorie omogenee di lavorazioni	a misura	a corpo		totale
		€	€	%	€
1	Lavori di spostamento in ambito portuale	0,00	69.715,72	100%	69.715,72
	totale	0,00	69.715,72	100%	69.715,72

Requisiti di partecipazione:

- requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e alle ulteriori norme di seguito indicate:
- attestazione SOA in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 207/2010 così come di seguito specificato:
 - *OG 7: opere marittime – classifica I*

In caso di mancato possesso dell'attestato SOA, il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e nello specifico:

- a) Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore all'importo complessivo dell'appalto (euro 69.715,72);
- b) Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di ricezione della lettera d'invito (Euro 10.457,36); nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo

dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) Di possedere un'adeguata attrezzatura tecnica.

ART.6 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Non sono riconosciute varianti e/o variazioni al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 ed entro i limiti ivi previsti nonché nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Le varianti alle opere in progetto, pertanto, saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Gli operai che presteranno il loro lavoro per le opere in economia dovranno essere qualificati, idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

Tutti i mezzi utilizzati sia per la movimentazione dei materiali che per le lavorazioni da eseguirsi in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

CAPO 2: DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.7 - OSSERVANZA DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D.Lgs. n.50/2016, e nel regolamento in materia di contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti non ancora abrogate alla data di trasmissione della lettera d'invito.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai lavori marittimi, ai regolamenti d'igiene, di polizia urbana, a quelle sulla salute e sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASUR, alle norme CEI, UNI, UNI-EN - CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 271 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei marittimi a bordo.

ART.8 - INQUADRAMENTO NORMATIVO AMBIENTALE

Le attività inerenti allo spostamento in ambito portuale di cui trattasi devono essere eseguite in osservanza delle seguenti norme ambientali:

- D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambientale);
- DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 24 gennaio 1996 (Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e ss. mm. ii., relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino);
- LEGGE del 28 gennaio 1994 n. 84 e ss. mm. ii. (Riordino della legislazione in materia portuale);
- LEGGE 31 luglio 2002 N. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
- D.A.C.R. del 02.02.2005 N. 169 (Piano di gestione integrata delle aree costiere);
- DECRETO MATTM 15 luglio 2016 N. 173 (Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini);

Le operazioni in argomento non saranno oggetto di specifica autorizzazione da parte della Regione Marche, ma non si esclude che la stessa possa dare prescrizioni per la salvaguardia dell'ambiente.

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori di cui al progetto esecutivo in piena conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e ambiente e alle eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità Competenti.

ART.9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, che verrà predisposto mediante apposita nota d'ordine in forma di lettera commerciale avente valore contrattuale, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutti gli elaborati del progetto esecutivo
- la dichiarazione a garanzia della bonifica bellica sistematica subacquea (B.B.S.S.) che sarà rilasciata nel corso dei lavori di cui trattasi.

Sono contrattualmente vincolanti, oltre le normative ambientali di cui all'articolo precedente, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il regolamento Generale dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 nelle parti ancora vigenti alla data di trasmissione della lettera d'invito;

- il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le parti ancora in vigore alla data di trasmissione della lettera d'invito;
- il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza fisica e salute negli ambienti di lavoro, nonché il D. Lgs. 27 luglio 1999 n. 271.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

ART.10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

È fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo lista in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART.11 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata non oltre il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto, nelle modalità previste dal D. lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 2 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La data prevista per la consegna dei lavori verrà comunicata all'Appaltatore con anticipo di almeno giorni n. 5 rispetto alla data fissata per la sottoscrizione del relativo verbale.

La convocazione alla consegna dei lavori costituisce per l'Appaltatore titolo per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative finalizzate al conseguimento delle autorizzazioni e degli altri atti amministrativi di sua competenza per l'esecuzione dei lavori medesimi (es. ordinanze dell'Autorità Marittima, autorizzazioni all'accesso in area portuale, etc.).

L'Appaltatore dovrà quindi intraprendere immediatamente e con ogni dovuta sollecitudine, dal momento della convocazione suddetta, le pratiche amministrative di sua competenza necessarie all'avvio dei lavori nel giorno successivo alla data della prevista consegna; laddove per ciò indugiasse, egli risponderà direttamente – salvo che per cause a lui non imputabili - di ogni ritardo derivante nell'avvio e nell'esecuzione dei lavori, nonché di ogni conseguente danno che dovesse trovarsi a subire la stazione appaltante.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

Dalla data di consegna, l'Appaltatore dovrà eseguire con continuità le lavorazioni di spostamento in ambito portuale al fine di completare le stesse, in relazione ai programmi operativi dei lavori, entro i tempi previsti dal presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore stesso circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto.

Nel caso in cui mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere (specchi acquei) o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in tempo o più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere con immediatezza all'impianto del cantiere, tenendo in particolare in considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme vigenti per la sicurezza dei lavori in mare, nonché alle norme di cui al D.Lgs. 81/08 e D.Lgg. 271/99, oltre al rispetto delle norme in essere relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli con continuità attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto nei successivi paragrafi inerenti sospensioni e/o proroghe.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori il giorno successivo alla data del verbale di consegna salvo quanto diversamente previsto ed approvato nel programma operativo sopra nominato. Anche a tale scopo, la comunicazione della Stazione Appaltante, redatta con anticipo di giorni 5 dalla data di consegna, autorizza l'Appaltatore a provvedere all'organizzazione delle operazioni preliminari di cantiere, previo coordinamento con la Stazione Appaltante, per il trasferimento dei mezzi utilizzati per le lavorazioni di spostamento dei materiali di dragaggio. Oltre a tale termine si considerano applicabili le procedure previste dall'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016, e relativo regolamento di attuazione, secondo quanto previsto all'articolo " *Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini*".

ART.12 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma di esecuzione dei lavori, secondo l'art. 1, comma 1, lett. f) e art. 3 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49, in armonia col programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei Lavori, alla Capitaneria di Porto e alla Stazione Appaltante detto programma, corredato di un cronoprogramma dei lavori, prima dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'area di cantiere situata presso l'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto;
- delle particolari condizioni dell'area di conferimento, situata a ridosso dei moli nord e sud;
- dell'ottenimento dei pareri, permessi, ordinanze (Capitaneria ecc.), concessioni stabiliti per legge;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui le lavorazioni vanno a ricadere;

Il programma operativo dei lavori dovrà essere presentato alla Capitaneria di porto contestualmente all'inoltro dell'istanza per l'emissione dell'Ordinanza necessaria alla regolamentazione dell'utilizzazione degli specchi acquei interessati dall'appalto.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali con le stesse procedure e modalità indicate in precedenza.

ART.13 - TERMINI PER L'ESECUZIONE - PENALI IN CASO DI RITARDO

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma operativo dei lavori come sopra redatto ed approvato. La Stazione Appaltante potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento di lavorazioni da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori, di parti delle zone oggetto d'intervento.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate **entro il termine di giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna**, comprensivi del tempo necessario per l'approvvigionamento dei mezzi d'opera ed il loro trasferimento presso i luoghi di lavoro, dei tempi occorrenti per l'effettuazione delle manutenzioni, rifornimenti, incidenza per eventuali riparazioni delle imbarcazioni.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento, sulla base delle indicazioni del Direttore dei lavori, in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

Per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del termine contrattuale verrà applicata una penale nella misura pari allo 0,7‰ (zerovirgolasette per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale irrogata ai sensi del presente articolo non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo specifico, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART.14 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nello specifico articolo del programma operativo del presente Capitolato, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non daranno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel programma stesso.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti redigendo apposito verbale.

Si applica l'art. 107 del D.L.vo 50/2016.

I verbali di sospensione lavori, redatti a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Appaltatore, nei quali dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese nonché lo stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a quanto sarà disposto dalla Direzione Lavori o dalle Autorità Marittime, cioè a sospendere i lavori in una zona per poco o molto tempo, ovvero a spostare mezzi in altra zona. Per tali sospensioni e spostamenti, pur numerosi che risultino alla fine dei lavori, l'Appaltatore non potrà comunque richiedere compenso alcuno.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili alla responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento del tempo utile contrattuale.

La decisione, di cui all'art. 107, comma 5, del D. L.vo. n. 50/2016, circa l'eventuale concessione di proroghe in caso di istanze avanzate dall'appaltatore, nel caso in cui per causa ad egli non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, risulta subordinata alla necessità di garantire la ripresa delle operazioni portuali presso l'area di cantiere.

A giustificazione della mancata ultimazione dei lavori o del mancato rispetto delle scadenze contrattualmente fissate dal programma temporale, l'appaltatore non può mai attribuirne la responsabilità, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese interessate alla realizzazione delle lavorazioni per l'opera in progetto. Qualora la Stazione appaltante abbia necessità di occupare o utilizzare l'opera o parte di essa, potrà procedere alla consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, senza che l'appaltatore possa avere eccezioni di sorta o pretesa alcuna.

ART.15 - MAGGIOR DANNO PER TARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di chiamare l'Appaltatore a rispondere di danni derivanti dal mancato utilizzo degli specchi acquei e/o delle aree oggetto dell'appalto, la cui mancata disponibilità sia da attribuirsi a responsabilità dell'Appaltatore medesimo. Tra dette responsabilità, si intende incluso anche il tardivo avvio delle procedure, prima della consegna dei lavori, per il conseguimento delle autorizzazioni e dei provvedimenti di competenza dell'Appaltatore ai fini dell'utilizzo degli specchi acquei di mare interessati dall'appalto.

ART.16 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere;

l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal D.Lgs. 50/2016 e relativo regolamento di attuazione;

le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

il tardivo avvio delle procedure di competenza dell'Appaltatore per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta comunque denominati o per l'emissione dei provvedimenti, da parte dei competenti organi istituzionali, necessari all'esecuzione dell'appalto (es. ordinanze dell'Autorità Marittima, autorizzazioni all'accesso nell'area portuale, etc.);

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresì motivo di proroga le eventuali interferenze derivanti dalle attività inerenti i monitoraggi previsti o richiesti ai fini della sostenibilità ambientale delle lavorazioni di cui trattasi.

ART.17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI – ESERCIZIO FACOLTÀ DI RECESSO

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'inizio o l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione Appaltante durante l'esecuzione dei lavori produrrà la risoluzione immediata del contratto d'appalto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e nei modi previsti dal regolamento di attuazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere i lavori in ritardo.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, oltre a quelli derivanti dalla tardiva ultimazione dei lavori per colpa dell'Appaltatore stesso.

Ai sensi dell'art. 109 del D. lgs. n. 50/2016 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART.18 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Solo dopo l'ultimazione dei lavori, si procederà all'emissione di un primo ed unico stato d'avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilità dei lavori stessi, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.

Quando il pagamento non venga effettuato – per colpa della Stazione Appaltante – nei termini prescritti, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della

richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 – CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro **60** giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti

verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.lgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

ART.20 - GARANZIA PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate a termini dell'art. 93, comma 7, del D.L.vo 50/2016 può essere ridotta nei limiti ivi previsti, potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale minimo di 180 giorni e comunque per il periodo indicato nei documenti di gara decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART.21 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora i lavori oggetto del presente Capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Le polizze assicurative sottoscritte dall'impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

ART.22 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1. l'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo succitato, a stipulare una polizza di assicurazione per il massimale pari all'importo contrattuale che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".
1. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al a 500.000 Euro. Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.
2. Le polizze assicurative sottoscritte dall'Impresa dovranno essere conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n° 123.

ART.23 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Le imprese aggiudicatrici, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:

- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità della Direzione dei Lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- b) che l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. lgs. n.50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

- 3) che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 4) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
- 5) l'Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.;
- 6) L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente Capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:
- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
 - versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART.24 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui ai commi 9 e 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Capitolato.

ART.25 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Ai sensi dell'art. 102 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016, entro tre mesi dalla data di effettiva ultimazione dei lavori certificata dal Direttore dei lavori, verrà emesso il certificato di regolare esecuzione, nei modi previsti dall'art. 237 del D.P.R. 207/2010.

ART.26 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ammette e riconosce pienamente, anche ai sensi della L.R. 49/92 e successive modifiche, di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale e delle condizioni locali.

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti.

1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, che dovrà essere un soggetto di comprovata e riconosciuta adeguata qualificazione. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
1. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori e dall'Autorità Marittima, a scopo di sicurezza.
2. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
3. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
4. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
5. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
6. L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e ss.mm.ii..
7. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero ed dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
8. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni demaniali, per autorizzazioni di legge presso la Capitaneria di Porto, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi.
9. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
10. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del documento di valutazione dei rischi in conformità al D. Lgs. n. 81/2008, del D.Lgs 271/1999 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
11. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs 271/1999 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
12. Consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

13. Il giorno successivo alla data del verbale di ultimazione lavori, l'appaltatore dovrà tassativamente sgomberare lo specchio acqueo oggetto dell'escavo dei fondali, lasciando lo stesso libero da mezzi, materiali o da quanto possa compromettere la regolare fruibilità e la navigazione.
14. Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
15. La predisposizione del personale, dell'imbarcazione e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi topografici e batimetrici, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori, nonché i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
16. Su richiesta della Stazione Appaltante assume l'onere per la predisposizione e la funzionalità di un impianto di videosorveglianza e monitoraggio da remoto delle operazioni di escavo e movimentazione dei sedimenti marini verso la zona di immersione. In particolare, saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi all'installazione di telecamere dedicate di propria fornitura, nonché fornite dalla Stazione Appaltante, del tipo "telecamera IP" con ottica adeguata a riprendere le operazioni di escavo, dotate di sistema di localizzazione geografica satellitare GPS. Il sistema inoltre dovrà essere dotato di strumentazione adeguata alla trasmissione e registrazione dei video in server dedicato, anche su struttura cloud per l'attività di verifica della Stazione Appaltante. Saranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore l'individuazione, nonché tutte le prestazioni necessarie per il posizionamento e l'installazione delle strumentazioni ed apparecchiature, il passaggio dei cavi, il collegamento delle stesse, l'installazione di sistema Start/Stop per l'attività di registrazione, installazione ed il collegamento al server tramite router 3G/4G o Wi-Fi direttamente dalla zona delle operazioni o installando una zona di copertura Wi-Fi a terra.
17. L'onere di tenere a disposizione del personale di Direzione e sorveglianza, su semplice richiesta, dal giorno della consegna fino al termine delle procedure tecnico-amministrative, le seguenti attrezzature:
 - a) una imbarcazione idonea per l'esecuzione dei rilievi batimetrici necessari all'espletamento dei compiti di Direzione lavori, con relativo personale e quant'altro necessario al suo funzionamento ivi incluso ogni utile dispositivo per la sicurezza;
 - b) i D.P.I. previsti dalla normativa vigente nonché l'abbigliamento idoneo per accedere al cantiere.
18. Le istanze alla competente Autorità Marittima volte all'emissione dei provvedimenti a tutela della sicurezza della navigazione marittima e della vita dell'uomo in mare in relazione alla presenza del cantiere oggetto del presente appalto, nonché l'adozione di fanali, boe e segnalamenti marittimi di qualunque tipo che venissero prescritti dalla medesima Autorità. Sarà onere dell'impresa presentare le predette istanze in tempo utile onde ottenere i necessari atti autorizzativi ivi comprese le necessarie ordinanze.
19. Qualora durante l'escavo l'Appaltatore individui sul fondale marino materiali di risulta e/o trovanti non appartenenti e quindi estranei al fondale medesimo interessato, sarà onere dell'Appaltatore provvedere a dare immediata comunicazione di ciò all'ufficio di Direzione dei lavori, procedendo altresì alla loro cernita e accatastamento all'interno del cantiere o in aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante. Tale materiale verrà sottoposto alla valutazione del D.LL. che ne deciderà l'eventuale conferimento in discarica autorizzata con oneri a carico della Stazione Appaltante.
20. Gli eventuali fermi cantiere che si renderanno necessari ai fini della sicurezza della navigazione e a garanzia dell'operatività del porto di San Benedetto del Tronto.
21. Gli eventuali fermi cantiere che si renderanno necessari per l'esecuzione della bonifica bellica sistematica subacquea (B.B.S.S.) che sarà effettuata nel corso dei lavori di cui trattasi.
22. Ogni incombenza derivante dall'osservanza di prescrizioni ambientali eventualmente disposte dalla Regione Marche, in merito alle operazioni in mare di escavo e movimentazione dei sedimenti, sono a oneri a carico dell'Appaltatore come ad esempio:
 - in caso di emergenza, a fronte di ogni possibile situazione di contaminazione accidentale con i lubrificanti od i fluidi meccanici dei mezzi di cantiere (es. rottura di tubo idraulico o altro), l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e ad utilizzare panne antinquinamento da predisporre subito nel contorno del sito a mare interessato;
 - prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà individuare e comunicare alla Direzione dei lavori ed alla Capitaneria di Porto il nominativo di un operatore economico idoneamente qualificato per la salvaguardia ambientale sia marittima che costiera, dotato di kit antinquinamento completo di assorbenti, neutralizzati, nonché disoleatore tipo "Skimmer", che si impegni con apposita

dichiarazione a provvedere, nell'immediato, alle azioni di pronto intervento nel caso di contaminazione accidentale;

- nel caso siano previste condizioni meteo avverse dovrà essere prevista la sospensione delle attività;
- nel caso in cui durante le operazioni di escavo dovessero verificarsi rinvenimenti di materiale di diversa natura, non prevedibili allo stato attuale sulla base delle analisi condotte, ne dovrà essere data immediata segnalazione alla Direzione dei lavori ed alla locale Capitaneria di Porto, le quali provvederanno alla segnalazione alla Regione Marche ed ARPAM;
- gli eventuali fermi cantiere che si renderanno necessari ai fini dei controlli che l'organo preposto (Capitaneria, ARPAM, CNR-ISMAR, ecc.) effettuerà per verificare l'assenza di inquinanti riconducibili alle opere di progetto nelle aree circostanti alle stesse (la frequenza, le modalità ed i parametri oggetto dei suddetti controlli saranno stabiliti dalle Autorità competenti senza che l'appaltatore nulla abbia ad eccepire).

23. Il mantenimento delle quote raggiunte con lo spostamento in ambito portuale fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il corrispettivo per gli oneri sostenuti in relazione a tutti gli obblighi sopra specificati è da intendersi conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui agli artt. 2, 3, 4 del presente Capitolato Speciale, ad eccezione di quanto diversamente disposto. Detto compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa al ribasso contrattuale offerto.

ART.27 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere di terra, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori ed anche, ai sensi dell'art. 105 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

ART.28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e l'Appaltatore, le quali, pertanto, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

ART. 29 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori – in caso di consegna d'urgenza, entro n. 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima dovrà presentare il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) da lui redatto, che tenga conto di tutte le disposizioni contenute nel Dlgs 271/1999, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità.

Detto documento dovrà altresì contenere il "Manuale di gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo", di cui alla "Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze" della Direzione Marittima, Azienda dei Servizi Sanitari e INAIL – edizione 2014.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

All'atto dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, (ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e relative Linee Guida ANAC) è il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pellegrini Gianluca;
- che i lavori appaltati – trattandosi di lavori svolti esclusivamente in mare – rientrano nell'art. 88 – comma 2, lettera f) - del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non si applicano le sole disposizioni del CAPO I del TITOLO IV "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" del medesimo decreto;
- di aver adeguato le proprie offerte economiche, tenendo conto che i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, ALLEGATO XV, Capitolo 4, paragrafo 4.1.2, assommano all'importo di cui all'art. 2 del presente Capitolato. In particolare, si precisa che i suddetti costi riguardano i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi di

quanto indicato nel D. Lgs. N. 81/2008, all'ALLEGATO XV, Capitolo 4, paragrafo 4.1.2. L'Appaltatore pertanto, nelle valutazioni per la determinazione dell'offerta economica, dovrà tener conto dei suddetti costi della sicurezza.

Egli sarà tenuto, comunque, al pieno rispetto delle disposizioni in linea generale e specifici vigenti in materia di sicurezza fisica e incolumità dei lavoratori ai sensi di legge, per la tipologia delle opere di che trattasi, per le quali sarà compensato mediante riconoscimento dei suddetti costi a corpo non assoggettabili al ribasso dell'offerta.

Il DVR dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di salute, sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il DVR e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1: PRESCRIZIONI GENERALI MEZZI D'OPERA E MATERIALI

ART.30 - NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati progettuali facenti parte del contratto d'appalto, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti.

L'appaltatore resta responsabile delle lavorazioni eseguite in conformità al progetto esecutivo anche dopo l'accettazione da parte della Stazione Appaltante, restano fermi i diritti e i poteri della medesima stazione in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato attrezzature di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito lavorazioni più accurate, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche contrattualmente stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte della Direzione dei Lavori l'impiego di attrezzature o componenti aventi alcune carenze, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge, o comunque specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo qualora nominato, imputando le relative spese – salvo diversa indicazione nelle voci dell'elenco prezzi contrattuale – a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dell'appalto. Per le stesse prove, la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione in contraddittorio con l'appaltatore ed alla contestuale redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente capitolato ma ritenute necessarie. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

ART.31 - RELITTI O OGGETTI IMPREVISTI RINVENUTI

I relitti o gli oggetti imprevisi rinvenuti sul fondo oggetto di escavo e che siano tali da ostacolare o ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall'Impresa appaltatrice su ordine scritto della Direzione Lavori, i relativi oneri sono compensati con apposito nuovo prezzo da concordare ai sensi del Regolamento D.P.R. 207/2010, nei limiti dell'art. 106, comma 12 del D. lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'Appaltatore, in qualità di soggetto che ha in consegna l'area oggetto dei lavori, è produttore del rifiuto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 152/2006.

Nel caso in cui durante le operazioni di escavo dovessero verificarsi rinvenimenti di materiale sospetto, non prevedibili allo stato attuale sulla base delle analisi condotte, ne dovrà essere data immediata segnalazione alla Capitaneria di porto e alla Direzione dei lavori, che provvederà ad informarne la Regione Marche e ARPAM nonché ogni altro competente organo istituzionale.

ART.32 - MEZZI D'OPERA PER I LAVORI DI SPOSTAMENTO IN AMBITO PORTUALE

Il sistema globale dovrà assicurare la seguente precisione:

- planimetrica di +/- 25 cm;
- verticale di +/- 25 cm.

Qualsiasi tecnica di escavo utilizzata dovrà assicurare i valori di precisione sopra indicati. L'attività di movimentazione dell'imbarcazione dovrà essere accertata con controllo satellitare differenziale, collegato con la locale Capitaneria di Porto.

Con i prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo, che fa parte del presente atto, vengono compresi e compensati tutti gli oneri per il carico, trasporto e scarico del materiale di escavo, nonché la movimentazione dell'imbarcazione ai fini dello spostamento in progetto.

Lo spostamento in ambito portuale potrà essere eseguito mediante motopontoneautocaricante dotato di escavatore di bordo e benna ecologica.

Il mezzo d'opera utilizzato per le operazioni previste dovrà inoltre essere dotato delle seguenti apparecchiature:

- sistema di posizionamento R.T.K. (a doppia frequenza) con registrazione della posizione e della velocità e scandaglio idrografico a doppia frequenza (33/30 -210/200 Khz); le registrazioni dovranno essere conservate e messe a disposizione della Direzione dei lavori;
- eventuale sistema di ricezione dei dati di marea trasmessi dal mareografo fissato in prossimità della zona di lavoro;
- eventuale impianto di videosorveglianza dotato di sistema di georeferenziazione GPS nonché di sistema di trasmissione delle immagini in diretta oltre alle registrazioni eseguite in conformità alle disposizioni della direzione dei lavori, il tutto secondo quanto espressamente indicato nell'Art.26 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'imbarcazione utilizzata per lo spostamento in ambito portuale dovrà garantire le seguenti misure precauzionali:

- il trasporto dovrà essere effettuato senza perdite durante il tragitto di avvicinamento e ritorno dalla zona prevista;
- il prelievo e il deposito dovranno essere eseguiti tramite benna stagna in modo da evitare il più possibile la sospensione di materiale;
- dovrà inoltre essere garantita, in fase di deposizione, un'omogenea disposizione del materiale in tutta l'area di deposito evitando la formazione di cumuli.

Durante tutte le fasi di esecuzione del lavoro in oggetto dovrà essere evitata la dispersione del materiale fuori dell'area d'intervento tramite l'utilizzo di un sistema di "Air Bubble Screen". Tale sistema è costituito da una tubazione al fondo provvista di ugelli alla quale è collegato un compressore in grado di fornire aria compressa al tubo; l'aria, che fuoriesce dai fori, genera una superficie verticale di piccolissime bolle atte a trattenere i materiali in sospensione nell'area d'intervento ma che al contempo garantisce il regolare transito delle imbarcazioni.

ART.33 - RILIEVI BATIMETRICI

L'esecuzione dei rilievi batimetrici dovrà essere eseguita a mezzo di strumentazione single-beam.

Sono richiesti:

- single-beam ad alta frequenza (superiore a 200 kHz);
- girobussola;
- sistema di posizionamento R.T.K.;
- software idrografico di gestione raccolta/restituzione/elaborazione dati.

La strumentazione dovrà essere calibrata ad inizio e fine rilievo per garantire un'esecuzione a regola d'arte.

Al fine di consentire il contraddittorio in fase di rilievo, con un preavviso di almeno tre giorni prima dell'esecuzione del rilievo, l'Appaltatore dovrà fornire al Direttore dei lavori una relazione recante le caratteristiche tecniche della strumentazione che intende adottare per tutti i rilievi batimetrici da eseguirsi sull'area di spostamento. Al termine dei rilievi verranno acquisiti dalla Direzione dei lavori i dati grezzi necessari alla verifica della restituzione cartografica del rilievo medesimo a cura dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, con congruo anticipo, comunicherà al Direttore dei lavori, le date previste per l'esecuzione dei rilievi batimetrici che saranno presidiati da personale incaricato dell'ufficio di direzione lavori.

L'Appaltatore entro 3 giorni dall'esecuzione dei rilievi dovrà consegnare al Direttore dei lavori il rilievo batimetrico in scala 1:500 con curve di livello ogni 0,25 m, in due copie firmate in originale dall'Appaltatore e dall'esecutore del rilievo e in formato digitale (PDF, DWG e ASCII) su sistema WGS84/UTM zona 33N, compresi i dati elaborati in formato ASCII con indicazione del contenuto dei campi, organizzati per colonne con x (E), y (N), z (q), con passo del grigliato dei punti batimetrici di 1 metro x 1 metro.

ART.34 - LIVELLO MEDIO MARE

Le quote altimetriche contemplate nel presente Capitolato e negli altri elaborati progettuali si intendono riferite al L.M.M. (Livello Medio Mare). L'Impresa potrà utilizzare, se disponibili, i dati forniti dal mareografo presente presso il porto di San Benedetto del Tronto di cui alla Stazione Mareografica dell'ISPRA (ex APAT).

Sarà cura dell'Impresa determinare la quota sul L.M.M. e le coordinate del predetto caposaldo.

ART.35 - TRACCIAMENTO DELLE OPERE – SEGNALAMENTI

A maggior chiarimento di quanto prescritto dal vigente Capitolato Speciale di Appalto, si precisa che il tracciamento delle opere sarà fatto dall'Impresa e verificato dalla Direzione dei Lavori.

Per tali verifiche, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione giudicasse utile nell'interesse del lavoro, l'Impresa sarà tenuta a somministrare, ad ogni richiesta ed a sue spese, il materiale necessario all'esecuzione.

L'Impresa dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicati dalla Direzione dei lavori.

Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, si assumerà quale zero il livello medio del mare come definito nel precedente articolo.

L'Impresa ha inoltre l'obbligo di provvedere, per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione, secondo quanto sarà prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Direzione dei Lavori.

ART.36 - MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che le attrezzature utilizzate per l'esecuzione delle lavorazioni previste nel progetto, di cui il presente Capitolato ne fa parte, dovranno essere tutte a norma secondo le specifiche prescrizioni in tal senso previste dalle leggi nazionali e comunitarie. L'Appaltatore ha ampia facoltà di utilizzare quanto riterrà di sua convenienza, purché siano rispettate le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni richieste in progetto e dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione ai sensi del D.P.R.

21/04/1993 n. 246.

CAPO 2: NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

ART.37 - TOLLERANZE ESECUTIVE

Nell'esecuzione dei lavori non sarà ammessa una tolleranza in difetto rispetto alla quota fissata dal progetto, né sulle sagome delle sezioni. È pertanto ammessa unicamente una tolleranza in eccesso pari ad ulteriori 25 cm oltre la quota di - 4,00 mt sul l.m.m.. Gli oneri relativi allo spostamento dei materiali, ivi compresi quelli attinenti alle tolleranze menzionate, sono da intendersi tutti computati nell'importo a corpo.

ART.38 - ESECUZIONE DEGLI SCAVI SUBACQUEI E COMPUTI VOLUMETRICI

Sono compresi sotto questa unica voce tutti gli scavi subacquei eseguiti fino a conseguire la quota di fondale dello specchio acqueo situato presso l'imboccatura del porto di San Benedetto del Tronto, secondo le previsioni del progetto esecutivo (per una lunghezza di circa m 200,00 e una larghezza di circa m 70,00 alla quota pari a -4,00 m sul l.m.m.), nonché la realizzazione delle necessarie scarpate di raccordo con il fondale esistente nelle zone perimetrali subito esterne all'area d'intervento come rilevabile dalle planimetrie del progetto esecutivo.

Le operazioni di escavo saranno effettuate con i mezzi e le metodologie meglio indicate negli specifici articoli. Nell'importo a corpo vengono altresì compresi e compensati tutti gli oneri per il carico, il trasporto ed il conferimento nel sito di destinazione del materiale caricato, nonché gli *"oneri ed obblighi diversi e le responsabilità a carico dell'appaltatore"* di cui allo specifico articolo del presente capitolato.

L'Impresa è tenuta a collaborare e a realizzare qualsivoglia sistema venisse considerato necessario dalla Direzione Lavori al fine di consentire l'attività di controllo e monitoraggio richiesti da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dal Capo del Compartimento Marittimo, dalla Regione Marche e/o dagli organi allo scopo incaricati.

L'appaltatore dovrà rilevare, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, le misure degli scavi subacquei eseguiti, riferiti al l.m.m. secondo le specifiche di cui l'art. 33 *"Rilievi batimetrici"*.

Preliminarmente all'inizio delle lavorazioni di spostamento dei sedimenti in ambito portuale, l'Appaltatore dovrà procedere, in contraddittorio con la Direzione dei lavori, alla verifica dello stato dei luoghi come descritto negli articoli precedenti.

La maturazione dell'importo relativo all'emissione dell'unico stato di avanzamento nonché la verifica delle quote finali, ai fini della corretta esecuzione, sarà stabilita sulla scorta di un rilievo in contraddittorio con le medesime modalità di rilievo già indicate negli appositi articoli.

ART.39 - BONIFICA BELLICA SISTEMATICA SUBACQUEA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Al fine di garantire l'esecuzione dello spostamento in oggetto in assenza di eventuali ordigni residuati bellici rinvenibili su fondale, la Stazione Appaltante, tramite Ditta specializzata iscritta all'albo istituito con D.M. 11 maggio 2015, n. 82, procederà ad una valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi con relativa indagine magnetometrica superficiale. Come previsto dall'art. 91, comma 2-bis del D.lgs. 12 aprile 2008 n.81, si procederà a raccogliere tutti i dati storiografici utili ad effettuare la preventiva valutazione del rischio bellico nell'area di interesse, la quale sarà corredata da un'indagine magnetometrica non invasiva volta a mappare il livello di interferenza ferromagnetica presente, al fine di valutare la necessità di eseguire o meno uno specifico intervento di bonifica bellica subacquea sistematica (B.B.S.S.). L'indagine sarà svolta prima dell'esecuzione del lavoro e, se ritenuto necessario, anche durante le operazioni di spostamento sull'area interessata, ciò in modo da escludere la presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi per tutta la profondità prevista da progetto (-4 m.s.l.m.m.).

Per quanto sopra, l'Appaltatore, qualora si rilevasse la necessità di eseguire un'ulteriore indagine magnetometrica o un intervento di bonifica bellica subacquea sistematica, dovrà garantire l'esecuzione delle stesse ed organizzare i lavori di spostamento dei sedimenti in funzione di tali attività senza pregiudicare lo svolgimento delle attività oggetto d'appalto.

ART.40 - MODALITÀ ESECUTIVE DELLO SPOSTAMENTI IN AMBITO PORTUALE

Lo spostamento sarà eseguito tramite l'impiego di motopontone munito di benna mordente, autocaricante (o con bette di appoggio). La benna sarà del tipo bivalve ecologica a chiusura orizzontale ermetica.

I quantitativi sono stati stimati nel computo metrico estimativo e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, sia per effetto della continua modificazione dei fondali ad opera del moto ondoso che delle naturali correnti presenti nello specchio acqueo interessato dallo scavo.

ART.41 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI E MODALITÀ DI DEPOSITO

I materiali oggetto di spostamento, secondo le indicazioni del progetto esecutivo, saranno depositati prioritariamente presso un'area sommersa posta in aderenza al molo SUD e in parte a ridosso del molo NORD, le cui coordinate geografiche (sistema WGS84 – UTM33) sono di seguito riportate:

AREA DEPOSITO 1 (mq 4400)

A	13° 53' 24,399" E 42° 57' 28,015" N
B	13° 53' 25,279" E 42° 57' 30,723" N
C	13° 53' 26,696" E 42° 57' 30,588" N
D	13° 53' 26,134" E 42° 57' 26,069" N
E	13° 53' 25,479" E 42° 57' 58,487" N

AREA DEPOSITO 2 (mq 5250)

F	13° 53' 36,527" E 42° 57' 28,929" N
G	13° 53' 38,203" E 42° 57' 33,633" N
H	13° 53' 39,697" E 42° 57' 33,346" N
I	13° 53' 38,021" E 42° 57' 28,642" N

Il versamento nelle relative aree di deposito individuate avverrà secondo quanto meglio specificato nei precedenti articoli. In particolare, il deposito dovrà avvenire tramite benna con apertura in prossimità del massimo affondamento.

Tutte le attività dovranno sempre essere eseguite in totale conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale 173/2016.

ART.42- RIMOZIONE DI MATERIALI ESTRANEI ALL'APPALTO

Il progetto esecutivo oggetto del presente capitolato prevede, per il sito interessato dall'intervento, che non vi siano materiali diversi da quanto indicato nel progetto medesimo. Qualora si verificano ritrovamenti o situazioni diverse da quanto nello stesso progetto previsto, l'Appaltatore ne darà comunicazione tempestiva alla Direzione dei Lavori, la quale disporrà sulla gestione delle operazioni di rimozione e smaltimento, fermo restando che, allo scopo, il produttore del rifiuto dovrà intendersi l'Appaltatore medesimo. Le posizioni e le caratteristiche tipologiche e geometriche dovranno essere indicate nel rapporto che l'appaltatore effettuerà anche mediante ispezione subacquea, qualora risulti necessaria.

L'Appaltatore dovrà quindi procedere alla gestione dei rifiuti, alla rimozione, al tiro in alto nonché allo smaltimento secondo le indicazioni ricevute e nel rispetto delle vigenti normative ambientali.

Gli oneri per quanto non contrattualmente previsto nel progetto e derivanti dalla gestione di materiali diversi dai sedimenti da dragare saranno a carico della Stazione Appaltante.

CAPO 3 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART.43 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare tutti i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Quanto sopra, comunque, resta subordinato al rispetto della normativa ambientale applicabile all'intervento oggetto dell'appalto.

I lavori dovranno essere completati nel tempo contrattualmente previsto, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori medesimi che dovrà coincidere con la effettiva disponibilità delle aree di lavoro.

Lo specchio acqueo interessato dallo spostamento non potrà essere occupato per periodi diversi da quanto indicato dalla stazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà pertanto organizzare le lavorazioni, i mezzi ed il personale per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, ivi comprese le prestazioni per l'esecuzione dei rilievi batimetrici richiesti.

Le aree interessate dai lavori dovranno essere lasciate perfettamente libere per la ripresa delle attività portuali.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori, con congruo anticipo e comunque entro i 15 giorni intercorrenti fra la convocazione della stazione appaltante e il verbale di consegna lavori, il programma esecutivo, secondo il D.M. n. 49/2018, in armonia con il programma di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, ciò ai fini delle approvazioni di competenza della stessa Direzione dei lavori.

CAPO 4 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

ART.44 - MODALITA' PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Le opere a corpo previste in progetto, relative allo spostamento dei sedimenti in ambito portuale sino alla quota di m -4,00 sul l.m.m., saranno valutate sulla base delle aliquote percentuali indicate nel presente capitolato speciale d'appalto, così come previsto dall'art. 43, comma 6, del Regolamento sui Lavori Pubblici emanato con D.P.R. 207/2010. I volumi saranno computati facendo riferimento al rilievo finale tenendo conto delle tolleranze ammesse. Eventuali eccedenze del materiale oggetto di spostamento oltre le tolleranze indicate non saranno compensate.